

COMUNE DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO (DAT)**

Approvato con D.C.C. n. 18 del 11/04/2018

Articolo 1 - Istituzione del Registro

1. Il Comune di Canale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Articolo 2 -Definizione

1. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (di seguito in breve DAT, detto anche testamento biologico) si intende la manifestazione di volontà, espressa con atto scritto, con cui il Dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposto in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Articolo 3 - Iscrizione al Registro

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Canale ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa alla presenza del funzionario competente - alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la propria dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale lo stesso esprime la volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
3. Le buste debitamente sigillate sono depositate e conservate presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Canale.
4. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T..
5. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Canale, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita e formale richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

Articolo 4 - Modalità di tenuta del registro e deposito della disposizione anticipata di trattamento

1. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Canale cura la tenuta del Registro sia su supporto cartaceo che informatico, secondo modalità e criteri determinati dal Responsabile del Servizio.
2. La persona interessata si presenta al funzionario incaricato dalla Giunta, accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità.
3. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di consegnare le proprie disposizioni anticipate di trattamento. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.
4. Anche il fiduciario e l'eventuale il sostituto sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere nominato fiduciario del dichiarante per l'esecuzione della disposizione anticipata di trattamento.
5. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.
6. La busta chiusa contenente la DAT viene sigillata e, unitamente con la dichiarazione, viene numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

7. Il Registro deve riportare pertanto il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei relativi fiduciari.
8. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.
9. Il dichiarante può revocare in qualunque momento la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Canale di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
10. Il venire meno della residenza nel Comune di Canale comporta la cancellazione dal registro.
11. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo UN ANNO dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.

Articolo 5 - Compiti del funzionario accettante

1. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa all'avvenuta predisposizione del testamento biologico mediante il rilascio di copia della dichiarazione sostitutiva sulla quale è stato registrato il protocollo di presentazione ed il numero di iscrizione nel Registro.
2. Il dipendente incaricato del Comune di Canale, accettante l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.

Articolo 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel Registro

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio potrà consentire l'accesso alle informazioni contenute nel Registro ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata da soggetti legittimati, per i fini e nei modi consentiti dalla legge.
2. Il richiedente/interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti eventualmente acquisiti.

Articolo 7 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 8 – Norme di rinvio

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/05/2018



SOMMARIO

<i>Articolo 1 - Istituzione del Registro</i>	1
<i>Articolo 2 -Definizione</i>	2
<i>Articolo 3 - Iscrizione al Registro</i>	2
<i>Articolo 4 - Modalità di tenuta del registro e deposito della disposizione anticipata di trattamento</i>	2
<i>Articolo 5 - Compiti del funzionario accettante</i>	3
<i>Articolo 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel Registro</i>	3
<i>Articolo 7 - Attività di pubblicizzazione ed informazione</i>	3
<i>Articolo 8 – Norme di rinvio</i>	3